



N. R.G. 9551/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Sara Pitinari	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. R.G.
promosso da:

A srl in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. del Foro di , giusta delega allegata telematicamente all'atto di citazione

- attore opponente-

contro

B, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. del Foro di e con domicilio eletto presso lo studio in dell'avv. , giusta procura a margine del ricorso monitorio

- convenuto opposto -

avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI



Parte attrice opponente così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“Voglia l’adito Tribunale, contrariis rejectis:
in via principale:

- i) accertarsi l’assenza di legittimazione attiva sostanziale del Sig. **B**, stante l’intervenuta cessione del credito in favore di **C S.r.l.** e, per l’effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 1838/2016 Ing., n. 7089/2016 R.G., emesso dal Tribunale di , Sezione Tribunale Imprese, in data 6.7.2016, per le ragioni esposte in atti;
- ii) accertarsi e dichiararsi l’intervenuta prescrizione del presunto diritto di credito azionato dal Sig. **B** ai sensi dell’art. 2949, comma primo, cod. civ. e, per l’effetto, revocarsi e/o dichiararsi nullo il decreto ingiuntivo n. 1838/2016 Ing., n. 7089/2016 R.G., emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Tribunale Imprese, in data 6.7.2016, per le ragioni esposte in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n.1 cod. proc. civ.;
- iii) accertarsi in ogni caso l’assenza di deliberazione da parte dell’assemblea dei soci del compenso dell’amministratore e per l’effetto dichiararsi che nessun diritto di credito è maturato dal Sig. **B** nei confronti di **A S.r.l.** in liquidazione, in persona del suo rappresentante pro tempore, a titolo di compenso di organo amministrativo; in ogni caso:
- iv) accertarsi e dichiararsi che la condotta processuale tenuta dal Sig. **B** risulta improntata a mala fede e colpa grave per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, condannarsi il medesimo al pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 cod. proc. civ., di una somma equitativamente determinata o di quella che l’Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia a titolo di risarcimento dei danni;
- v) con vittoria di spese e compensi professionali, comprensivi di R.S.G. 15% e accessori, come per legge.”

Il convenuto **B** così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:



“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, dato atto che il convenuto opposto ha dichiarato e ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle nuove eccezioni formulate tardivamente dall’opponente con la propria memoria istruttoria:

In via principale e nel merito:

- respingere tutte le domande dell’attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- accertare che la pretesa fatta valere dall’odierno convenuto è fondata;

per l’effetto:

- confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi la debenza della somma di € 63.165,78 in linea capitale, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo, ed oltre alle spese e competenze liquidate in decreto;

In via subordinata (anche riconvenzionale) e nel merito:

*dato atto che il Signor **B** è stato amministratore di **A S.R.L.** dal 10.01.2007 al 26.5.2011, stabilire, avvalendosi dei criteri indicati in comparsa di risposta ed eventualmente in via equitativa, il compenso allo stesso spettante per l’attività di amministrazione prestata in favore della società **A s.r.l.** nella somma di euro 63.165,78 ovvero nella diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare l’attrice al pagamento della somma che sarà determinata.*

In ogni caso

Spese e competenze professionali del giudizio interamente rifeuse.”

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

B proponeva ricorso monitorio, esponendo di aver ricoperto fino al 30.5.2011 la carica di amministratore unico della società **A srl**, posta in liquidazione, e di aver maturato un compenso di € 63.165,78 per l’attività svolta, iscritto tra le passività del bilancio della società sin dal 2009.



La società veniva condannata, in forza del decreto ingiuntivo n. 1838 del 2016, a pagare al sig. **B** la somma di € 63.165,78, oltre agli interessi e alle spese della fase monitoria.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società, la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva del **B** per intervenuta cessione del credito a **C**, come da comunicazione di quest'ultima a **D** spa, che ne informava prontamente la controllata odierna opponente.

In ogni caso, rilevava che il compenso dell'amministratore non era stato stabilito né all'atto della sua nomina, né successivamente dall'assemblea, sicché il credito fatto valere era inesistente, né tale delibera poteva ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio.

Concludeva per l'accoglimento dell'opposizione e per la revoca del decreto.

Si costituiva in giudizio **B**, il quale rappresentava che, in data 15.4.2013, aveva risolto consensualmente con **C** il contratto di cessione del credito, e che la comunicazione di tale risoluzione segue la stessa disciplina prevista per il contratto di cessione poi oggetto di scioglimento, con conseguente applicabilità dell'art. 1264 c.c.

Osservava che la notificazione della cessione del credito costituisce atto a forma libera, a condizione che ponga il debitore ceduto nella condizione di poter conoscere la cessione, e pertanto può essere effettuata anche con la notifica del decreto ingiuntivo o mediante comunicazione operata nel corso del giudizio.

Evidenziava che il debito della società nei suoi confronti era rimasto iscritto a bilancio per sei esercizi e fino al bilancio chiuso al 31.12.2015 veniva riportata la specifica posta di debito, e che i bilanci successivi al 2011 erano stati predisposti da un organo gestorio composto da altri soggetti e conteneva pertanto un riconoscimento di debito.

In via riconvenzionale e subordinata, rammentata la presunzione di onerosità del mandato di amministratore, chiedeva la determinazione giudiziale del compenso, in misura pari all'importo chiesto in via monitoria.

In prima memoria ex art. 183, ° comma c.p.c. l'attore eccepiva la prescrizione ex art. 2949 c.c.

In seconda memoria, l'attrice allegava che la voce di bilancio sul quale il convenuto fondava il proprio credito aveva un titolo differente, ossia si trattava di un credito per rimborso di finanziamenti soci erogati dal **B** a favore della società per un importo



totale di € 152.862,00 ed in parte oggetto di rinuncia e destinato a riserva. Il convenuto, conscio della natura postergata del suo credito ai sensi dell'art. 2467 c.c., ne avrebbe mutato il titolo, onde ottenerne il pagamento da parte della società. Chiedeva dichiararsi che la condotta processuale tenuta dal sig. **B** è improntata a mala fede e colpa grave e per l'effetto condannare il medesimo al pagamento ex art. 96 c.p.c. di una somma equitativamente determinata o ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni.

L'opposizione è fondata e la domanda riconvenzionale non può essere accolta per le ragioni che si espongono.

In primo luogo, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice per la prima volta in memoria ex art. 183, 6° comma c.p.c. è inammissibile perché tardiva.

Sussiste la legittimazione attiva in capo al convenuto opposto.

Egli, quantomeno con la comparsa di risposta, ha portato a conoscenza del debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., l'avvenuta retrocessione del credito; tale notificazione costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., essendo indifferente che la notifica provenga dal cedente o dal cessionario (Cass. civ. sent. n. 1770 del 2014). Inoltre, anche **C** ha comunicato a **A** l'avvenuta retrocessione del credito con missiva del 30.11.2016 (doc. 6 fase. attore).

In difetto di una specifica disciplina dettata per le srl in tema di determinazione del compenso dell'amministratore, appare applicabile in via analogica l'art. 2389 c.c. dettato con riferimento alle spa, giusta il quale "*i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.*".

Sebbene l'incarico amministrativo sia oneroso, salvo contraria previsione statutaria, l'amministratore non ha titolo per assegnarsi autonomamente detto compenso, dovendo questo essere stabilito dallo Statuto o determinato con apposita delibera assemblea, ovvero determinato dal Giudice ex art. 2260 c.c.

Orbene, lo Statuto di **A** srl in liquidazione non prevede alcun compenso per gli amministratori.



L'art. 20, infatti, stabilisce che *“1. agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. 2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. 3. in caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina”*.

Non risulta che sia stata assunta alcuna decisione di soci di attribuzione di quel determinato compenso all'amministratore (cfr. verbali prodotti sub doc. 4 dalla società opponente).

Anzi, nella nota integrativa al bilancio di **A** dell'esercizio 2008, nel paragrafo denominato *“Compensi amministratori e sindaci”* si legge: *“La società non ha deliberato compensi a favore dell'Organo Amministrativo”*.

A far data dal bilancio di esercizio del 2009, approvato con delibera dell'assemblea dei soci del 26.5.2010, veniva indicato in nota integrativa un debito nei confronti dell'amministratore di € 63.166,00.

Tale argomento, tuttavia, non veniva mai posto all'ordine del giorno, né discusso in assemblea.

Né infine rileva la circostanza che i soci abbiano approvato i bilanci in cui è appostato il compenso gestorio, in difetto di prova che l'assemblea abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori, non essendo ammissibili delibere tacite o implicite (così Cass. civ. SU n. 21933 del 2008).

La sentenza da ultimo richiamata, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale allora esistente, ha affermato la necessità di una esplicita delibera assembleare di determinazione dei compensi e ha negato la possibilità di ritenere tale delibera implicita in quella di approvazione del bilancio, salvo che sussista la prova che l'assemblea, convocata soltanto per l'esame e l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia anche espressamente discusso e approvato una specifica proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

Le argomentazioni favorevoli a tale conclusione possono essere così riassunte:



- l'art. 2389 cod. civ. ha natura imperativa, dando luogo alla nullità degli atti di autodeterminazione dei compensi da parte degli amministratori (salvo le ipotesi di sanatoria previste dagli artt. 2332 comma 5 cod. civ. e 2379 cod. civ.);

- l'art. 2364 cod. civ. distingue la deliberazione di approvazione del bilancio da quella di determinazione dei compensi degli amministratori, non solo per l'oggetto, bensì anche per il contenuto, essendo la prima "diretta a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, oggetto di approvazione o non approvazione, l'altra avendo la funzione di 'determinare' o 'stabilire' il compenso

l'art. 2434 cod. civ. impone che l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori dalle responsabilità incorse nella gestione sociale;

- gli artt. 2423 bis, n. 1, 2424 bis comma 3 cod. civ. stabiliscono l'obbligo di iscrizione in bilancio non solo dei debiti certi, ma anche di quelli probabili, non potendo, la mera appostazione di per sé assumere valore univoco;

- il bilancio ha la funzione di informare i soci e i terzi dell'attività svolta dagli amministratori attraverso la rappresentazione contabile dello stato patrimoniale della società e dei risultati economici della gestione e non comporta automaticamente, in difetto di espressa previsione nell'ordine del giorno sul quale l'assemblea è stata convocata, l'approvazione anche degli atti gestori menzionati nella relazione che accompagna il progetto di bilancio;

- l'ammissibilità di delibere implicite si porrebbe in diretto contrasto con le regole di formazione della volontà della società, in particolare con l'art. 2366 cod. civ. che afferma la necessità, della previa indicazione nell'ordine del giorno degli argomenti sui quali deliberare, al duplice scopo di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione e informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

La successiva giurisprudenza della S.C. si è conformata alle S.U. del 2008 (Cass. civ., sent. n. 20265 del 2013, n. 5349 del 2014).

I principi sopra affermati con riferimento alla disciplina della s.p.a. nel testo vigente prima delle modifiche – non decisive sul punto – di cui al D.Lgs. 6/2003, appaiono applicabili anche all'attuale disciplina delle s.r.l., con riferimento sia al diritto al compenso che alla misura dello stesso.



Detto principio si basa, infatti, su presupposti comuni a tutte le società di capitali: (i) l'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica è, infatti, principio immanente al nostro ordinamento; (ii) la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione per effetto dell'approvazione del bilancio è prevista anche per le s.r.l. dall'art. 2476, comma 8, c.c. ("L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione"); (iii) le regole di formazione della volontà della s.r.l. non prevedono l'assunzione di decisioni in forma tacita o implicita (artt. 2475, 2479 c.c.), analogamente a quanto avviene nelle s.p.a.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 11405 del 12 giugno 2014, ha, a sua volta, applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite anche alle s.r.l., qualificando in termini di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore di una s.r.l. (poi fallita) che aveva prelevato somme dalle casse sociali a titolo di compenso, non previsto dallo statuto e non deliberato dall'assemblea, non potendo detta delibera considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio.

L'amministratore, ancorché l'assemblea non gli attribuisca alcun compenso, è facoltizzato a ricorrere al giudice per ottenere la determinazione del compenso, che gli spetta in ogni caso, essendo tale attività presunta onerosa, laddove l'eventuale rinuncia tacita potrebbe ricavarsi solo da un comportamento assolutamente incompatibile.

Il compenso all'amministratore deve essere determinato in base alla natura, alla quantità e qualità dell'attività svolta, al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione, al risultato utile conseguito e tenuto conto anche delle prassi remuneratorie del mercato (Cass. civ. sent. 28748 del 2008, 23004 del 2014).

Il convenuto **B**, amministratore unico di **A** sino al 18.12.2009 e Presidente del Cda sino al 24.5.2011, non ha allegato né provato la quantità e qualità delle prestazioni concretamente svolte.

Egli, infatti, ha evidenziato il volume di affari della società da lui amministrata, rammentando come dai bilanci prodotti risulta che egli ha gestito investimenti per circa € 450.000 e che il valore delle immobilizzazioni materiali, di valore pari ad € 1.521.006 nel 2007 si era incrementato negli esercizi successivi fino al raggiungimento dell'importo di €



20.508.881 nel 2010 e ha richiamato la relazione sulla gestione, facente parte del bilancio relativo all'esercizio 2009, ove si evidenziava l'opportunità di variare l'ubicazione della sede dell'impianto di produzione di silicio, individuata in _____ all'atto della costituzione della società nel 2007 a seguito della crisi del settore *medio tempore* insorta.

Tuttavia, più che il volume di affari della società, rilevano le attività concretamente e specificamente svolte in assolvimento dell'incarico, che il convenuto non ha enumerato.

Inoltre, il sig. **B** è stato amministratore unico di **D** spa (che in data 30.12.2008 aveva acquistato il 100% delle quote di **A** srl) dal 22.1.2008 al 18.12.2009 e Presidente del Cda sino al 24.5.2011.

Parte opponente ha dedotto che le due società hanno lo stesso oggetto sociale, consistente nella *"produzione e commercio di moduli fotovoltaici, commercializzazione di accessori, materiali e quant'altro relativo al funzionamento di prodotti sopra elencati, sviluppo, progettazione, costruzione, direzione lavori, sia in proprio che per conto di terzi, di impianti elettrici e fotovoltaici ...produzione e commercio all'ingrosso di polysilicon"* e inoltre nello Statuto di **D** spa si legge che *"La società stessa, senza che ciò possa incidere anche marginalmente sull'identità dell'oggetto sociale e, comunque, con il carattere di stabile investimento e non di collocamento, potrà assumere partecipazioni in altre società, enti od imprese e consorzi di imprese aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio"*.

Ne ha tratto la conclusione il **B** aveva diritto a percepire unicamente il compenso come amministratore di **D** spa.

A fronte di queste dettagliate deduzioni e ritenuto plausibile che il compenso sia stato determinato in modo unitario, tenuto conto del carattere complementare dell'attività svolta dalle due società e della struttura delle stesse (**A** è controllata al 100% da **D** spa), il convenuto opposto non ha provato di aver svolto attività separata per ciascuna delle due società.

All'accoglimento dell'opposizione consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1838 del 2016.

La possibile esistenza di un credito del **B** nei confronti della società **A**, ancorché per un titolo diverso (rimborso finanziamento soci) da quello fatto valere nel



presente giudizio (compenso da amministratore) conduce al rigetto della domanda ex art. 96, 3° comma c.p.c. proposta da **A** srl.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con applicazione del valore medio riferito allo scaglione da € 52.000 a € 260.000 e diminuito il compenso della fase istruttoria, atteso che la causa è stata istruita documentalmente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da 9551/16 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1838 del 2016;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta opposta;
- rigetta la domanda ex art. 96, 3° comma c.p.c. proposta da parte attrice opponente;
- condanna **B** al pagamento, in favore di **A** srl in liquidazione, delle spese di lite, che liquida in € 12.000,00 per compenso, € 786,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 29 gennaio 2020

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

